

LE FONTI DI LIVELLO PRIMARIO del governo

ATTI AVENTI FORZA DI
LEGGE:

- DECRETO LEGGE
- DECRETO LEGISLATIVO

(LEGGI IN SENSO MATERIALE)

Non solo il governo...



Art. 76 Cost.: “L’esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con...”

Art. 77 Cost.: “Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria...”

Art. 70 Cost.: La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.



**I DECRETI LEGGE
(FONTE PRIMARIA - atto avente
forza di legge)**



Il Presidente della Repubblica

VISTI gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 16 della Costituzione, che consente limitazioni della liberta' di circolazione per ragioni sanitarie;

Tenuto conto che l'organizzazione mondiale della sanita' ha dichiarato la pandemia da COVID-19;

Preso atto dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi e dei decessi notificati all'Organizzazione mondiale della sanita';

Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di emanare nuove disposizioni per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, adottando adeguate e proporzionate misure di contrasto e contenimento alla diffusione del predetto virus;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 marzo 2020;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della giustizia e dell'economia e delle finanze;

Emana
il seguente decreto-legge:

ART. 77 COST.

- (Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria).
- Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.
- I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.

Art. 15

Decreti-legge

1. I provvedimenti provvisori con forza di legge ordinaria adottati ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione sono presentati per l'emanazione al Presidente della Repubblica con la denominazione di "decreto-legge" e con l'indicazione, nel preambolo, delle circostanze straordinarie di necessita' e di urgenza che ne giustificano l'adozione, nonché dell'avvenuta deliberazione del Consiglio dei Ministri.
2. Il Governo non può, mediante decreto-legge:
 - a) conferire deleghe legislative ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione;
 - b) provvedere nelle materie indicate nell'articolo 72, quarto comma, della Costituzione;
 - c) rinnovare le disposizioni di decreti-legge dei quali sia stata negata la conversione in legge con il voto di una delle due Camere;
 - d) regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti;
 - e) ripristinare l'efficacia di disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale per vizi non attinenti al procedimento.
3. I decreti devono contenere misure di immediata applicazione e il loro contenuto deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo.

....

PRESUPPOSTI GIUSTIFICATIVI



1. NECESSITA'
2. URGENZA
3. STRAORDINARIETA'

Corte costituzionale e DL

ESISTENZA DEI
PRESUPPOSTI

=

REQUISITO
DI VALIDITA'
COST.

ASSENZA DEI
PRESUPPOSTI

=

VIZIO DI
LEGITTIMITA' COST.
DEL D.L.

(e della legge di
conversione)

NATURA PROVVISORIA DEL DL

Il decreto legge è un **PROVVEDIMENTO PROVVISORIO**

Necessaria la **CONVERSIONE IN LEGGE ENTRO 60 GIORNI**, pena la decadenza fin dall'inizio (*ex tunc*) del decreto legge.

LEGGE DI CONVERSIONE

1. Consolida gli effetti del decreto legge per il passato e li rende operanti anche per il futuro
2. Può emendare il testo del decreto legge (con efficacia *ex nunc*)
3. Può inserire nel testo del decreto legge contenuti ulteriori

A partire dal 1976: REITERAZIONE DEI DL

- Da disciplina di situazioni straordinarie



- A iniziativa legislativa rinforzata

Si può reiterare un DL non convertito?

La **sent. 360/1996** ha posto un **DIVIETO GENERALE** di reiterazione in qualunque caso di mancata conversione

SENTENZA 360/1996

La norma impugnata - così come riprodotta nell'art.6, comma 4, del decreto-legge n. 462 del 1996 - ha formato oggetto di una lunga serie di reiterazioni operate mediante decreti-legge, che trovano il loro punto di partenza nel decreto-legge 7 gennaio 1994, n.12, e che si sono prolungate, attraverso una catena ininterrotta, fino ad oggi.

Ora, il decreto-legge iterato o reiterato - per il fatto di riprodurre (nel suo complesso o in singole disposizioni) il contenuto di un decreto-legge non convertito, senza introdurre variazioni sostanziali - lede la previsione costituzionale sotto più profili: perchè altera la natura provvisoria della decretazione d'urgenza procrastinando, di fatto, il termine invalicabile previsto dalla Costituzione per la conversione in legge; perchè toglie valore al carattere "straordinario" dei requisiti della necessità e dell'urgenza, dal momento che la reiterazione viene a stabilizzare e a prolungare nel tempo il richiamo ai motivi già posti a fondamento del primo decreto; perchè attenua la sanzione della perdita retroattiva di efficacia del decreto non convertito, venendo il ricorso ripetuto alla reiterazione a suscitare nell'ordinamento un'aspettativa circa la possibilità di consolidare gli effetti determinati dalla decretazione d'urgenza mediante la sanatoria finale della disciplina reiterata.

Su di un piano più generale, la prassi della reiterazione, tanto più se diffusa e prolungata nel tempo - come e' accaduto nella esperienza più recente - viene, di conseguenza, a incidere negli equilibri istituzionali (v. sentenza n. 302 del 1988), alterando i caratteri della stessa forma di governo e l'attribuzione della funzione legislativa ordinaria al Parlamento (art. 70 della Costituzione).

Non solo. Questa prassi, se diffusa e prolungata, finisce per intaccare anche la certezza del diritto nei rapporti tra i diversi soggetti, per l'impossibilità di prevedere sia la durata nel tempo delle norme reiterate che l'esito finale del processo di conversione: con conseguenze ancora più gravi quando il decreto reiterato venga a incidere nella sfera dei diritti fondamentali o - come nella specie - nella materia penale

RATIO SENTENZA 360/1996

LA REITERAZIONE CONTRADDICE:

1. Carattere straordinario della necessità ed urgenza
2. Natura provvisoria del dl
3. Carattere sanzionatorio della non conversione
4. Forma di governo italiana
5. Certezza del diritto